



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente |
| (BA) TUCCI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) CAMILLERI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) DI RIENZO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) POSITANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 28/07/2020

FATTO

Il ricorrente afferma di essere cointestatario di n. 7 buoni fruttiferi postali ordinari, di cui:

- n. 3 della serie "P" con timbro "Q/P" (da lui denominati buoni del "gruppo A"), e in particolare: n. 1 di Lire 2.000.000, emesso il 14/02/1987 e riscosso il 28/05/2018 per l'importo di € 13.431,94; n. 1 di Lire 2.000.000 emesso il 27/08/1987 e riscosso il 28/08/2018 per € 13.091,14; n. 1 di Lire 1.000.000 emesso il 9/12/1986 e riscosso per € 6.424,52;

- n. 3 della serie "Q" con tabella a tergo (da lui denominati buoni del "gruppo B"), di Lire 2.000.000, di cui: n. 1 emesso il 18/07/1988 e riscosso il 19/07/2019 per € 11.268,65; n. 2 emessi il 27/12/1988 e riscossi il 2/01/2020 per € 11.077,21;

- n. 1 della serie "Q" senza tabella a tergo (da lui denominato buono del "gruppo C"), di Lire 2.000.000, emesso il 2/12/1988 e rimborsato il 5/12/2019 per € 11.079,27.

Egli si duole della non corretta liquidazione degli importi da parte dell'intermediario lamentando, in particolare, per i buoni della serie "P" e per quelli della serie "Q" con tabella a tergo, l'omessa applicazione, sul retro del buono, del timbro recante i nuovi rendimenti dal 21° al 30° anno, dovendo quindi riconoscersi al cliente per quel periodo l'importo fisso come indicato a tergo dei titoli (richiama sul punto precedenti ABF).

Il ricorrente lamenta altresì il mancato riconoscimento degli interessi dovuti per il primo anno di vita dei titoli, come si evincerebbe dall'analisi dei report scaricati dal sito della Cassa Depositi e Prestiti. Da tale documentazione risulterebbe infatti che l'intermediario



corrispondeva gli interessi *“dal 14° mese dall'emissione”* e che quindi sarebbe tenuto a restituire al cliente, per il primo anno di vita dei buoni, importi maggiori di quelli corrisposti. Dal report emergerebbe inoltre che la resistente corrispondeva gli interessi *“con capitalizzazione bimestrale e non annuale”*, al netto della ritenuta fiscale, *“sovvertendo la previsione [...] di cui all'art. 7 del D.M. Tesoro 23.06.97”*.

Precisa che le doglianze non investono alcun profilo di natura fiscale, *“non essendo in discussione la dovutezza della ritenuta fiscale [...] e neppure la capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale”* per i primi venti anni di vita del titolo, come espressamente previsto dall'art. 7 del D.M. Tesoro del 23.06.97.

L'intermediario chiarisce anzitutto che ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte *“con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale”* e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *“possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*.

Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stesso sono stati emessi su titoli cartacei della serie “P”, aggiornati con l'indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo *“un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato. L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto al sottoscrittore *“esattamente”* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che la ricorrente *“sin dalla data del rilascio”* del buono era a conoscenza della loro appartenenza alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, chiarisce che il timbro *“si sovrappone ‘in toto’ alla scritta sottostante e la sostituisce”*, essendo *“irragionevole”* ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *“di una parte dell'ultima riga di tale sottostante scritta”*.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q” *“ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso”*, che assolve *“pienamente”* alla funzione di trasparenza.

D'altronde, afferma la resistente, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU *“nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni”*.

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un *“falso affidamento nel ricorrente”*. Sostiene infatti che tale decisioni non abbiano considerato che l’art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltreché la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sancita dalla Suprema Corte.

Richiama altresì la sentenza n. 26/20 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato nei confronti dell’art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 dichiarando la questione inammissibile in mancanza di una violazione sia dell’art. 3 sia dell’art. 47 della Costituzione.

Il ricorrente sostiene che l’intermediario ha emesso tutti i buoni oggetto di ricorso dopo l’entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986 utilizzando quindi, in ogni caso, moduli cartacei con tabella a tergo recante un importo fisso bimestrale per l’ultimo decennio *“che non è stato successivamente modificato da alcuna determinazione ministeriale”*.

Diversamente, avrebbe dovuto incorporare nel titolo le modifiche introdotte dal D.M. del 13.06.1986, applicando quanto previsto dall’art.5 anche con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Definisce quindi *“bizzarra”* la tesi di controparte secondo cui il risparmiatore avrebbe dovuto *“ricercare aliunde le condizioni economiche in base alle quali sarà liquidato il buono fruttifero”*, esonerando l’intermediario *“dall’utilizzo della diligenza professionale ex art. 1176, c. 2, c.c. nel momento di emissione dei buoni, ovvero nel momento in cui propone al pubblico i tassi applicabili”*.

Il ricorrente sottolinea inoltre l’erroneità dell’interpretazione giurisprudenziale resa dall’intermediario; chiarisce infatti che nella sentenza n. 3963/19, come confermato dalla decisione n. 6142/20 del Collegio di Coordinamento, le SS.UU. hanno dato continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla validità delle sole variazioni di tassi successive all’emissione dei buoni.

Aggiunge che *“escluse le pronunce ex adverso allegate, tutte oggetto di gravame”*, la giurisprudenza sia di legittimità sia di merito sia dell’Arbitro è consolidata e a favore della ricorrente.

Inoltre, con particolare riferimento ai buoni emessi su titoli cartacei della serie “Q”, precisa che il D.M. del 23/06/97 *“modifica le sole modalità di applicazione della ritenuta fiscale per i primi 20 anni”* e che pertanto anche per questi deve pervenirsi alla conclusione secondo cui per l’ultimo decennio il ricorrente ha diritto all’importo fisso bimestrale, con detrazione finale della ritenuta fiscale, in quanto tale importo non è modificato dal D.M.. in parola ed a prevalere è il testo cartolare dei buoni.

Insiste pertanto per l’accoglimento della domanda formulata nel ricorso anche nel *quantum*, tenuto conto che sul punto la convenuta non ha assolto all’onere di contestazione specifica previsto dall’art. 115 c.p.c., *“rinunciando alla richiesta di riconoscimento degli interessi per il primo anno di vita dei titoli comprensiva della domanda presentata per il buono del gruppo “C”* (ossia il buono della serie “Q” senza tabella a tergo) *“e alla rideterminazione per il primo ventennio della capitalizzazione degli interessi da biennale ad annuale ”*; quanto ai buoni serie “Q” con tabella a tergo, nella



denegata ipotesi in cui non volesse accogliere la domanda di parte ricorrente, chiede di rimettere la questione al Collegio di Coordinamento.

La ricorrente chiede che il Collegio di:

- *ACCERTARE E DICHIARARE/DISPORRE il diritto del ricorrente, cointestatario dei n.7 buoni fruttiferi postali ordinari suindicati, a vedersi riconosciuto l'importo di:*

- *€.25.993,12, s.e.o., al netto della ritenuta fiscale, per gli ultimi dieci anni di vita dei titoli dei gruppi "A" e "B", per tutti i motivi suesposti, oltre interessi legali ut supra al § 7.1, nonché l'importo di:*

- *€.1.004,45, s.e.o., al netto della ritenuta fiscale, relativamente agli interessi non corrisposti per il primo anno di vita di tutti i titoli ut supra dedotto specie al § 7.2, nonché*

- *DISPORRE la rideterminazione degli interessi riconosciuti [dall'intermediario] per i primi 20 anni di vita di ciascun titolo ai sensi dell'art. 7 D.M. Tesoro 23.06.97 e quindi con capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale, anziché con capitalizzazione bimestrale al netto della stessa ritenuta fiscale applicata dall'intermediario come dimostrato dagli allegati report di CdP, nonché*

- *DISPORRE per il buono n.59 del gruppo "C" che la ritenuta fiscale del 12,5% venga detratta alla fine degli ultimi dieci anni di vita e, per l'effetto,*

- *RICONOSCERE i maggiori importi che ne conseguono al ricorrente;*
in ogni caso

- *DISPORRE che [l'intermediario] provveda al pagamento in favore del ricorrente dei suddetti importi, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta giusta e dovuta, oltre interessi legali come indicati ai §§ 7.1 e 7.2, nonché l'importo di €.270,00 per spese documentate sostenute ut supra § 7.3".*

In sede di repliche il ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa al rimborso degli interessi non corrisposti per il primo anno di vita e alla rideterminazione per il primo ventennio della capitalizzazione degli interessi da biennale ad annuale.

L'intermediario chiede che il Collegio rigetti il ricorso "in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato".

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di n. 7 buoni intestati al ricorrente, tutti emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti n. 3 alle serie "Q/P" e n. 4 alla serie "Q".

In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli per n. 6 buoni; è escluso da tale domanda il solo buono n. 59, il quale non riporta alcuna stampigliatura originaria.

Nella specie, i buoni nn. 261, 416 e 751 (serie Q/P) sono stati emessi rispettivamente il 9/12/1986, il 14/02/1987 e il 27/08/1987, su titoli cartacei appartenenti alla serie "P".

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale prima citato dispone che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."

L'intermediario ha utilizzato i moduli cartacei della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata



disposizione; tuttavia, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

In proposito il Collegio si rifà all'orientamento maggioritario dei Collegi territoriali dell'Arbitro, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, secondo cui, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, deve privilegiarsi la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

Proseguendo con la disamina degli altri titoli in contestazione, si rileva che i buoni nn. 219, 313 e 342 appartengono alla serie Q. In relazione ad essi il ricorrente, precisando che la doglianza non riguarda né l'applicazione della ritenuta fiscale né la capitalizzazione annuale al netto dell'imposta, ritiene che per gli ultimi dieci anni debba comunque applicarsi l'importo fisso risultante dai titoli.

Sul punto osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997, *“Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”*.

Con riferimento ai primi 20 anni, la tabella a tergo dei titoli (emessi appunto prima del richiamato D.M. del 1997) è redatta con capitalizzazione annuale degli interessi al lordo della ritenuta fiscale. Conseguentemente, quanto al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, l'importo fisso da applicare ai bimestri successivi al 20° anno, indicato sul retro dei buoni, è stato determinato sul montante maturato al lordo della ritenuta, mentre l'intermediario, nell'effettuare la liquidazione, lo ha calcolato sul montante maturato al netto della ritenuta.

A tale riguardo, il Collegio si riporta ai propri precedenti in termini, secondo cui il calcolo delle somme da liquidare va effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate e, pertanto, per il periodo successivo al 20° anno, non può applicarsi l'importo fisso indicato a tergo del titolo, dovendo il rendimento essere applicato al montante del 20° anno derivante dalla capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 25235/2019 e 21919/2018).

Tale impostazione è stata, peraltro, confermata anche dal Collegio di Coordinamento dell'Arbitro, giusta decisione n. 6142/20.

Quanto, infine, al BFP n. 59, in sede di repliche parte ricorrente ha dichiarato espressamente di rinunciare alle domande riguardanti tale titolo.

Non è infine accoglibile la domanda volta al rimborso delle spese di assistenza professionale, stante la serialità del ricorso.

Parimenti, una rinuncia alle domande relative al riconoscimento degli interessi per il primo anno e alla capitalizzazione annuale/bimestrale degli interessi, si evince sempre dalle repliche ed è riferita a tutti i BFP.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali serie Q/P n. 261, 416 e 751, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS